

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. n.4890/2007

All'allegato A della D.G.R. n. 4890/2007 sono apportate le seguenti modifiche.

Alla Sezione **CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il paragrafo **1) Anzianità di disoccupazione** è sostituito dal seguente:

“L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito un punto fino ad una anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari a 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

Per l'anzianità d'iscrizione è necessario tenere conto delle disposizioni contenute nella Circolare ANPAL n. 1/2019 e di quelle riportate nel documento di Regione Lombardia "Stato di disoccupazione - Indicazioni operative" del 13/12/2019.

Inoltre, l'anzianità di disoccupazione viene calcolata in mesi commerciali come previsto dalla D.G.R. n. 4890/2007, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi.

Qualora il candidato sia domiciliato in un Comune non rientrante nella competenza territoriale dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui avviene lo svolgimento della selezione, dovrà allegare lo stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego competente non più di 5 giorni lavorativi prima della data dalla quale sarà possibile presentare la domanda. “

Al paragrafo **2) Carico familiare** sono aggiunti i seguenti capoversi:

“Nel caso di nuclei monoparentali, viene raddoppiato il punteggio attribuito al genitore con cui convive il figlio. Lo stesso avviene anche in presenza di nuclei monoparentali che prevedono altri familiari conviventi fiscalmente a carico. L'Agenzia delle Entrate considera conviventi a carico anche i coniugi facenti parte di coppie tra persone dello stesso sesso uniti civilmente.”

Alla Sezione **MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE** sono aggiunti i seguenti capoversi:

“Qualora gli avviamenti a selezione, a seguito di avviso pubblico del Centro per l'Impiego, prevedano la presentazione delle domande per via telematica, si applicano le seguenti modalità operative.

Gli interessati devono inviare, nell'arco temporale assegnato per la presentazione delle domande e indicato nell'Avviso pubblico, la propria candidatura tramite PEC ai Centri per l'Impiego allegando modello di adesione compilato e i documenti personali (documento d'identità in corso di validità e codice fiscale).

Nel modello della candidatura il candidato dovrà autocertificare lo stato di famiglia.

Il modulo di adesione, a pena esclusione, dovrà essere inviato esclusivamente nei giorni indicati nell'Avviso pubblico e dovrà essere inviato dall'interessato con firma digitale o autografa, accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità”.

Alla Sezione **MODALITA' DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE** il seguente capoverso:

“La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell'Avviso pubblico”

è sostituito da:

“La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nell'Avviso pubblico e comunque di norma entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione dei termini di scadenza indicati per la presentazione delle domande.”

I riferimenti al DLgs.181/2000 contenuti nella DGR 4890/2007 devono intendersi riferiti al D.Lgs.150/2015.